



Regione Toscana

**GIOVANI si**



## **Bando Ragazzi attivi contro la mafia Anno 2022**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto e disposizioni generali***

1. Nel quadro delle iniziative volte a diffondere la cultura della legalità nei giovani, realizzate in applicazione della L.R. 11/1999 e secondo le indicazioni contenute allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 829 del 18 luglio 2022 (Approvazione del Documento sulle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2022, a norma dell'articolo 2 della l.r. 11/1999), la Regione Toscana promuove nel 2022 il **bando “Ragazzi attivi contro la mafia”**, con la finalità di promuovere la partecipazione dei giovani toscani ai campi antimafia organizzati in Italia e la partecipazione dei giovani provenienti dalle altre regioni alle analoghe iniziative che si tengono in Toscana, nonché di promuovere il protagonismo dei giovani nelle attività di volontariato condotte sul tema della legalità e dell'impegno sociale, con riferimento al tema dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il bando sarà emanato secondo i criteri e le indicazioni di seguito riportati.
2. Le attività finanziate sono realizzate nel rispetto delle limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in conformità con le ordinanze del Presidente della Regione Toscana e con la normativa nazionale.
3. I contributi non possono essere concessi per spese che sono oggetto di altri finanziamenti regionali, o di altri finanziamenti pubblici e privati. Le attività non devono avere scopo di lucro, e le entrate – compreso il contributo regionale – non devono superare le spese. Le eventuali quote di partecipazione richieste ai partecipanti alle attività devono essere quantificate e indicate nel rendiconto.
4. Il soggetto beneficiario deve assolvere agli specifici obblighi informativi sul contributo concesso, di cui all'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, cd. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e restitutorie ivi previste.
5. Le attività previste si sviluppano in coerenza con gli obiettivi di **Giovanisì**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, e in particolare si inseriscono all'interno di Giovanisì+, l'area del progetto regionale dedicata a temi come partecipazione, cultura, sociale e sport. Il presente Bando è pubblicato anche sulle pagine web del progetto Giovanisì.

### **Art. 2**

#### ***Soggetti beneficiari***

1. Il contributo è destinato alle associazioni, alle organizzazioni e agli enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività, come risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, rientrano tra quelle di interesse generale previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 e sono coerenti con il perseguimento delle finalità di cui al presente bando.
2. **I soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono essere costituiti da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda.** La verifica è fatta dalla struttura regionale competente alla concessione dei contributi, mediante esame dell'atto costitutivo. Ai fini di detta verifica, si può fare riferimento a quella eventualmente svolta nei confronti dello stesso soggetto nell'ambito di procedimenti precedenti.
3. **Il soggetto richiedente deve avere sede legale o operativa nel territorio toscano.** Nel caso di sola sede operativa, dovrà essere dimostrata l'avvenuta realizzazione di attività continuativa svolta in Toscana negli ultimi tre anni avente contenuti, obiettivi, caratteristiche di cui all'articolo 4. Ai fini di detta verifica, si può fare riferimento a quella eventualmente svolta nei confronti dello stesso soggetto nell'ambito di procedimenti precedenti.
4. **Ogni soggetto può presentare un solo progetto** per il quale è richiesto il contributo; il progetto deve essere coerente con lo statuto vigente, con lo scopo sociale del soggetto richiedente e con il suo specifico campo di intervento sul territorio. Non è ammissibile a contributo il progetto presentato da più soggetti di cui al comma 1, ancorché costituiti in "gruppo" con un soggetto capofila.

### **Art. 3**

#### ***Rapporti di partenariato***

1. Ferma restando la piena responsabilità del soggetto richiedente per la realizzazione del progetto, sono ammissibili accordi di partenariato tra il soggetto richiedente e altri soggetti pubblici e privati, che aderiscono al progetto e collaborano alla sua realizzazione operativa o partecipano al suo finanziamento.
2. **Si può essere partner di un solo progetto.** Se due soggetti richiedenti indicano nella domanda uno stesso partner, la struttura regionale competente richiede agli interessati di effettuare, entro un termine non superiore a cinque giorni, la scelta; in caso di opinioni divergenti, prevale la scelta fatta dal soggetto indicato come partner. Se due soggetti richiedenti indicano lo stesso partner in fase di rendicontazione, è considerato partner solo quello già indicato o scelto in fase di domanda.

### **Art. 4**

#### ***Contenuti, obiettivi, caratteristiche dei progetti ammissibili a contributo***

1. Sono ammissibili a contributo i progetti aventi la finalità di promuovere la partecipazione dei giovani toscani ai campi antimafia organizzati in Italia e la partecipazione dei giovani provenienti dalle altre regioni alle analoghe iniziative che si tengono in Toscana, nonché aventi uno o più tra i seguenti contenuti, obiettivi, caratteristiche:
  - a) conoscenza del fenomeno mafioso, della corruzione e delle forme di criminalità e illegalità ad essi collegate in rapporto alla realtà regionale;
  - b) valorizzazione della valenza formativa delle attività di volontariato sociale in tema di legalità;
  - c) partecipazione a iniziative di antimafia attiva;
  - d) scambio di esperienze con le realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa;
  - e) il sostegno ai soggetti impegnati nella gestione dei beni confiscati;

- f) le esperienze di uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
  - g) attività di studio e approfondimento sui temi della l.r. 11/1999 anche con l'utilizzo della documentazione conservata presso il Centro di documentazione "Cultura della Legalità democratica" ([www.regione.toscana.it/cld](http://www.regione.toscana.it/cld)).
2. I **destinatari principali delle attività** devono essere le ragazze e i ragazzi e i giovani di età fino a 40 anni.
  3. I **progetti devono essere realizzati nel corso dell'anno 2022**. Le attività per le quali è concesso il contributo devono essere svolte dall'8 giugno 2022, data di entrata in vigore della l. r. 17/2022, fino al 30 novembre 2022. Il soggetto beneficiario può richiedere una proroga per la conclusione delle attività, motivando le ragioni della richiesta. Se la struttura regionale competente concede la proroga, questa non può comunque essere stabilita oltre il termine previsto per la rendicontazione. Possono essere considerate anche le spese relative alla progettazione delle attività, ancorché effettuate prima dell'8 giugno 2022.

#### **Art. 5**

##### ***Contributo massimo concedibile***

1. Per l'attuazione del presente bando è prevista una spesa complessiva massima di € 16.000,00. **Il contributo massimo previsto per progetto è di € 8.000,00.**

#### **Art. 6**

##### ***Domanda di contributo***

1. I soggetti di cui all'articolo 3 **possono presentare la domanda di contributo entro e non oltre il 31/8/2022**, a pena di inammissibilità.
2. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica con una delle seguenti modalità alternative:
  - a) tramite interfaccia web Apaci<sup>1</sup>, al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/apaci> e selezionando come Ente Pubblico destinatario "Regione Toscana Giunta", solo per i soggetti beneficiari già registrati al 28/02/2021;
  - b) tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di "Regione Toscana": [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)
3. La domanda e la documentazione allegata dovranno essere inviate in formato pdf utilizzando l'apposita modulistica approvata con il presente Bando e scaricabile in formato "aperto" dalla pagina web del Bando: [www.regione.toscana.it/bandolegalita2022](http://www.regione.toscana.it/bandolegalita2022). **La domanda e la documentazione allegata dovranno essere sottoscritte dal responsabile legale del soggetto richiedente con firma digitale**, utilizzabile per qualunque tipo di trasmissione. In alternativa **potranno non essere firmate digitalmente** se sottoscritte con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad autenticazione<sup>2</sup>, successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore<sup>3</sup>. **Il campo oggetto**

---

1 [Ap@ci](http://www.ap@ci) è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione Toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell'avvenuta consegna e ricevere l'informazione dell'avvenuta protocollazione da parte dell'Amministrazione

2 Art. 39 del D.P.R. n. 445/2000.

3 Art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

**della domanda deve riportare la dicitura “Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità – Bando Ragazzi attivi contro la mafia 2022”.**

4. Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nello stato “ricevuta” di Apaci o nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC. Il proponente è tenuto a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione regionale attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici, ossia controllando lo stato di “ricevuta” in caso di Apaci e l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di PEC: l’assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata ricevuta dai sistemi regionali.
5. Il mittente deve indicare in modo esatto l’indirizzo di posta elettronica certificata che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al procedimento e comunicare tempestivamente, con le stesse modalità previste dal comma 3, la sua eventuale modifica.

#### **Art. 7**

##### ***Verifica dell’ammissibilità della domanda***

1. La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità della domanda, e in caso positivo trasmette gli atti alla Commissione di valutazione, per l’esame di merito dei progetti.
2. La verifica di ammissibilità concerne:
  - a) il rispetto del termine di presentazione della domanda;
  - b) la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2;
  - c) l’utilizzo da parte del richiedente della modulistica relativa al presente Bando;
  - d) la completezza degli elementi richiesti nella domanda, la completezza degli elementi richiesti nella scheda di progetto sul partenariato scolastico, la corretta formulazione del piano finanziario.
3. Qualora sia necessario acquisire integrazioni e/o chiarimenti, la struttura regionale competente provvede a richiederli assegnando un termine non inferiore a cinque giorni; se il soggetto richiedente non adempie entro il termine o adempie in modo insufficiente, la struttura regionale competente provvede con decreto a dichiarare l’inammissibilità della domanda. Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda comporta in ogni caso l’inammissibilità.

#### **Art. 8**

##### ***Valutazione di merito dei progetti***

1. Alla valutazione di merito dei progetti provvede la Commissione di valutazione. La Commissione è nominata con atto del Direttore generale della Giunta regionale, ed è composta da personale interno alla Regione. Il provvedimento di nomina stabilisce anche il soggetto che svolge le funzioni di presidente. La partecipazione alla Commissione costituisce a tutti gli effetti prestazione di lavoro, e non comporta l’erogazione di indennità o rimborsi spese.
2. I progetti sono esaminati e disposti in una graduatoria di merito. La valutazione di qualità dei progetti riguarda gli obiettivi e la congruenza delle azioni rispetto agli stessi, nonché la consistenza delle ricadute sui destinatari delle attività e l’uso delle risorse disponibili rispetto ai risultati. Essa è effettuata sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

	Parametro	Punteggio assegnabile
1	Ricaduta del progetto in termini di area territoriale e di partecipanti destinatari delle attività previsti	Max punti 9

2	Numero degli operatori impiegati e tipo di professionalità utilizzate	Max punti 10
3	Livello di realizzazione delle attività indicate all'articolo 4	Max punti 10
4	Grado di coinvolgimento dei destinatari	Max punti 12
5	Grado di innovatività delle metodologie utilizzate e replicabilità dell'esperienza	Max punti 4
6	Tipologia, numero dei prodotti realizzati come risultato del progetto o come strumenti per la diffusione e pubblicizzazione delle attività e loro livello qualitativo	Max punti 12
7	Tipo di monitoraggio previsto	Max punti 5
8	Dimensione organizzativa dell'istituzione proponente ed esperienza maturata nell'ambito oggetto del bando	Max punti 12
9	Coinvolgimento delle realtà associative e istituzionali locali	Max punti 7
10	Realizzazione di iniziative pubbliche, loro estensione e qualità	Max punti 9
11	Specifica attenzione dedicata al bene confiscato "Azienda agricola Suvignano", mediante iniziative, campi scuola dedicati, meeting o altro	Max punti 10

- Un punteggio di valutazione superiore a 25 punti complessivi è requisito minimo per l'ammissione in graduatoria dei progetti. In caso di parità di punteggio è data priorità alla data di trasmissione della domanda.
- La valutazione è effettuata sulla base della documentazione trasmessa. Non sono ammesse integrazioni della scheda di progetto.

#### **Art. 9**

##### *Approvazione della graduatoria di merito e concessione dei contributi*

- In esito alla valutazione è redatta una graduatoria**, che è approvata con decreto dirigenziale. Con il medesimo decreto, il contributo è concesso, in relazione alle risorse disponibili, ai soggetti richiedenti, per la realizzazione dei progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto. Con l'atto di concessione si dispone l'**impegno di spesa** e si provvede alla **liquidazione della prima parte del contributo**.
- Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:
  - una prima parte del contributo è liquidata, pari al 50% sul totale, a seguito dell'approvazione dei progetti ammessi a finanziamento, in occasione della sua concessione;
  - il saldo del contributo verrà erogato a conclusione delle attività, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e verifica della medesima, secondo quanto indicato all'art.11.

#### **Art. 10**

##### *Monitoraggio sulle attività*

- I beneficiari sono tenuti a monitorare le attività svolte. I risultati del monitoraggio saranno allegati alla rendicontazione.
- Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere i dati informativi che la struttura regionale competente dovesse richiedere sull'attuazione dei progetti.

3. La struttura regionale competente può disporre visite in loco per verificare le attività realizzate.

## Art. 11

### *Spese ammissibili e rendicontazione*

1. Sono considerate ammissibili tutte le spese inerenti al progetto per il quale è stato concesso il contributo, e chiaramente riferibili ad attività previste dallo stesso, effettivamente sostenute e corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto beneficiario o dal soggetto partner, a loro intestati, comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
2. Sono in ogni caso considerate spese non ammissibili:
  - l'IVA, se non dovuta;
  - la quantificazione economica del lavoro volontario.
3. La rendicontazione del progetto, delle attività e delle spese è presentata utilizzando la modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura regionale competente, ed è trasmessa entro e non oltre il 31 dicembre 2022, con le stesse modalità previste per la trasmissione della domanda.
4. La rendicontazione è costituita dalla seguente documentazione:
  - a) la relazione sulle attività realizzate, con indicazione del periodo in cui ciascuna attività è stata svolta e il luogo di svolgimento, il nominativo degli operatori che hanno curato la realizzazione delle iniziative, la tipologia e il numero dei partecipanti, gli ulteriori elementi ritenuti utili dal beneficiario per la completa illustrazione delle attività;
  - b) il rendiconto finanziario del progetto con la descrizione della spesa effettuata per ciascuna attività. La rendicontazione delle spese dovrà coprire i costi totali sostenuti per la realizzazione del progetto e non solo la parte che viene finanziata dalla Regione Toscana. Ciascuna voce di spesa deve fare riferimento al relativo documento giustificativo, con indicazione degli estremi identificativi, dell'importo lordo totale dei giustificativi della spesa e dell'importo lordo imputabile all'attività per la quale è richiesto il contributo. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione delle attività sono distinte in:
    - 1) spese di personale impiegato (con contratti a tempo indeterminato e/o determinato, borse di studio, assegni di ricerca, ecc.), espressamente riferite al tempo dedicato alla realizzazione delle attività; i giustificativi relativi ai compensi del personale dovranno attestare il totale del tempo dedicato all'attività e il relativo importo;
    - 2) spese per attività di consulenza;
    - 3) spese per acquisto di beni e servizi;
    - 4) spese generali e di amministrazione del soggetto beneficiario (utenze, personale di segreteria e di amministrazione). Dette spese, comprese quelle eventualmente effettuate dai soggetti partner, sono ammesse fino al 15 per cento dell'importo di ciascuna spesa; complessivamente le spese generali e di amministrazione sono ammesse fino al massimo del 15 per cento del contributo concesso;
    - 5) altre spese;
  - c) la documentazione della spesa, che deve essere prodotta in copia conforme all'originale. Sul documento originale l'importo totale o parziale imputato all'attività oggetto di contributo deve essere validato a cura del beneficiario mediante annotazione di imputazione al contributo previsto dal Bando Ragazzi Attivi contro la mafia - Anno 2022. La validazione può essere attuata con l'apposizione sull'originale di un timbro o di un'annotazione con la seguente dicitura: "Regione Toscana – Importo imputato ad attività di cui è richiesto il contributo ai sensi della l.r. 11/1999 per euro ... . Data della rendicontazione ... ". Non sono ammessi giustificativi generici o non motivati o non attinenti alle attività;

- d) l'indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, ricevuti a copertura della spesa delle attività (compresi altri finanziamenti regionali) e i contributi richiesti ai partecipanti; la rendicontazione deve dare conto di dette entrate e del fatto che il contributo concesso non ha determinato copertura di spese già finanziate. In caso di insussistenza di dette entrate, di ciò è necessario comunque dare espressamente atto;
  - e) la nota esplicativa del rendiconto finanziario presentato, volta ad illustrare le spese effettuate in relazione a ciascuna attività, comprese quelle effettuate da ciascun soggetto partner;
  - f) l'elenco dei soggetti partner e, per ciascuno di essi, il documento che ha formalizzato il rapporto di partenariato, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal legale rappresentante del soggetto partner, ovvero la dichiarazione di partenariato sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partner; le spese eventualmente sostenute dal soggetto partner, distinte come indicato alla lettera b);
  - g) la documentazione prodotta nel corso delle attività: elenco o numero di comunicati stampa, pagine o siti web sui quali è stata data informazione delle attività, brochure, gadget, ecc.; la dichiarazione che è stata effettuata documentazione fotografica o multimediale delle attività, e che detta documentazione, completa delle necessarie liberatorie degli interessati, è in possesso del soggetto beneficiario per eventuali controlli da parte della Regione Toscana.
5. La mancata trasmissione della rendicontazione nel termine stabilito comporta la revoca del contributo concesso.

#### **Art. 12**

##### ***Revoca del contributo***

1. Il contributo concesso è revocato, in tutto o in parte, nei casi espressamente previsti dal presente Bando, nonché in caso di gravi violazioni degli obblighi indicati.

#### **Art. 13**

##### ***Pubblicizzazione delle attività e uso del logo della Regione Toscana***

1. Il progetto per il quale è stato concesso il contributo dovrà essere pubblicizzato sul sito web del soggetto beneficiario, con pagine appositamente dedicate. Il soggetto beneficiario trasmette alla struttura regionale competente le informazioni sulle iniziative di interesse pubblico che si svolgono in attuazione del progetto.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a dare conto, nella promozione delle attività, che esse sono realizzate con il contributo concesso dalla Regione Toscana, utilizzando la seguente formula: "le attività sono finanziate dalla Regione Toscana nell'ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani". Può essere utilizzato il logo della Regione Toscana nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale di cui al link <http://regione.toscana.it/regione/statuto/stemma>.

#### **Art. 14**

##### ***Responsabile del procedimento***

1. La struttura regionale competente per la gestione del procedimento di concessione dei contributi di cui al presente Bando è il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità. Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile della Posizione Organizzativa "Cultura della Legalità" del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità.

**Art. 15**  
***Disposizioni sul trattamento dei dati***

1. La Regione e i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Bando applicano, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").
2. La Regione e i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Bando tratteranno in via autonoma i dati che sono oggetto di scambi per trasmissione ai sensi del presente Bando, in particolare i dati personali oggetto di trasmissione nei casi previsti dall'art. 11, comma 4, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Bando. In relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7), del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento sono:
  - a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
  - b) categorie degli interessati: persone fisiche;
  - c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini, audiovisivi.
3. Le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati saranno adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, la Regione e i soggetti beneficiari metteranno in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Bando, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 è data informazione ai soggetti richiedenti che i dati personali raccolti relativi al presente Bando, alla domanda e alla rendicontazione, che sono raccolti al fine dell'applicazione di quanto previsto dalla l.r. 11/1999, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si fa presente che:
  1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo, 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it))
  2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal Bando. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
  3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
  4. Il partecipante al Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)).
  5. Il partecipante al Bando può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).